



Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del 26 giugno 2024

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 14

Abrogato

II

¹ L'allegato 1 è modificato come segue:

Titolo «V. Altre prestazioni» n. 24

24. Adeguamento della grafia dei nomi secondo l'articolo 99^oOESC, se la relativa domanda è presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile:
- se la domanda è presentata per una persona 75
 - se la domanda è presentata contemporaneamente da due persone coniugate o che vivono in un'unione domestica registrata 100
 - se la domanda è presentata da un genitore o da entrambi i genitori per loro e per i loro figli 100

L'emolumento include una conferma dell'ufficio dello stato civile che l'adeguamento della grafia dei nomi è stato documentato nel registro dello stato civile.

¹ RS 172.042.110

² L'allegato 3 è modificato come segue:

Titolo «IV. Altre prestazioni» n. 10

- | | | |
|-----|--|----|
| 10. | Trasmissione di domande all'ufficio dello stato civile competente in Svizzera e riscossione degli emolumenti | 30 |
|-----|--|----|

III

La presente ordinanza entra in vigore l'11 novembre 2024.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi